

WHISTLEBLOWING

Compilato : A. Troisi (Resp. Segreteria Affari Societari, Tutela Dati) 21/04/2026

Rivisto : A. Troisi (Resp. Segreteria Affari Societari, Tutela Dati) 21/04/2026

Autorizzato : A. Troisi (Resp. Segreteria Affari Societari, Tutela Dati) 21/04/2026

Classificazione: Documento Interno

INDICE

1.	ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	3
2.	ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	4
2.1.	SOGGETTI (WHISTLEBLOWERS) CHE POSSONO INVIARE LE SEGNALAZIONI	4
2.2.	SOGGETTI DIVERSI DAL SEGNALANTE DESTINATARI DELLE MISURE DI PROTEZIONE.....	4
3.	ART.3 CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	5
4.	ART.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E SOGGETTI DEPUTATI A RICEVERE E TRATTARE LE SEGNALAZIONI	6
5.	ART.5 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE CANALI INTERNI.....	8
5.1.	INVIO DELLA SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING	8
5.2.	PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE	9
5.3.	ISTRUTTORIA INTERNA	9
5.4.	CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI	9
5.5.	ESITO FINALE.....	9
6.	ART.6 MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE.....	11
7.	ART.7 LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	12
7.1.	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	12
8.	ART.8 ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
9.	ART.9 SISTEMA SANZIONATORIO.....	16

1. Art.1 Ambito di applicazione oggettivo

Il presente regolamento costituisce un atto organizzativo di Venis S.p.A. volto a definire la procedura per la presentazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni di violazioni da parte di soggetti che ne siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato e che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione o dell'ente.

Il sistema garantisce principalmente:

- la riservatezza dell'identità del segnalante;
- la protezione da eventuali ritorsioni;
- l'esenzione da responsabilità in caso di rivelazione di informazioni coperte da segreto nei limiti di legge;
- misure di sostegno per il segnalante.

La disciplina del whistleblowing è stata introdotta in Italia con la Legge n. 190/2012 ed è stata successivamente integrata fino alla riforma organica di cui al D.lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937.

L'ANAC ha emanato specifiche Linee guida per la gestione delle segnalazioni esterne. Gli enti sono tenuti a predisporre canali di segnalazione efficaci e a fornire informazioni chiare sulle modalità di utilizzo.

Sono escluse dall'ambito di applicazione:

- le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti di lavoro;
- informazioni prive di fondamento;
- notizie già pubbliche;
- voci di corridoio non verificabili.
- le segnalazioni relative alla sicurezza nazionale o ad appalti di difesa e sicurezza, salvo i casi disciplinati dal diritto dell'Unione europea.

La normativa prevede tre canali di segnalazione:

- interno;
- esterno;
- divulgazione pubblica;

da utilizzarsi secondo criteri di progressività e sussidiarietà.

Sono oggetto di segnalazione le violazioni o informazioni su violazioni di norme nazionali o UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Venis S.p.A., acquisite nel contesto lavorativo.

2. Art.2 Ambito di applicazione soggettivo

Il testo della riforma ha ampliato significativamente la platea sia dei soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni, sia di quelli cui si applicano le tutele previste in materia di whistleblowing. Rispetto alla disciplina precedente, infatti, il d.lgs. 24/2023 ha esteso l'ambito di applicazione soggettivo, rendendo applicabili le misure di protezione a una serie di soggetti prima non espressamente contemplati.

2.1. Soggetti (whistleblowers) che possono inviare le segnalazioni

Possono effettuare segnalazioni e beneficiare delle relative misure di protezione tutti i soggetti indicati dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 24/2023 che, nell'ambito del contesto lavorativo di Venis S.p.A., vengano a conoscenza di violazioni, anche solo presunte, relative all'Ente e decidano di segnalarle o denunciarle alle autorità competenti.

L'art. 3, comma 4, stabilisce inoltre che la tutela si applica anche nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con Venis S.p.A. non è ancora iniziato, purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2.2. Soggetti diversi dal segnalante destinatari delle misure di protezione

La disciplina vigente ha inoltre ampliato l'ambito soggettivo delle tutele, includendo anche altri soggetti indicati all'art. 3, comma 5, del d.lgs. 24/2023.

Tra questi rientrano, in particolare, i cosiddetti facilitatori, ossia le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che lo assistono o coadiuvano nel processo di segnalazione, beneficiando anch'esse delle misure di protezione previste dalla normativa.

3. Art.3 Contenuto e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere formulata nel modo più chiaro e circostanziato possibile, al fine di fornire il maggior numero di elementi fattuali utili a consentire al RPCT di svolgere le necessarie verifiche e valutazioni.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una descrizione dettagliata del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato;
- gli elementi identificativi del soggetto o dei soggetti a cui attribuire il fatto segnalato;
- l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e Venis S.p.A. al momento in cui si sono verificati i fatti.

Nel caso in cui la segnalazione non sia effettuata tramite la piattaforma informatica (come previsto al punto a) del paragrafo 2.2), è necessario specificare che si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni.

È inoltre utile, ove possibile:

- indicare le generalità dei soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- allegare documenti a supporto della segnalazione;
- fornire ogni ulteriore informazione utile a dimostrare la fondatezza delle circostanze rappresentate.

Sono considerate anonime le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Venis S.p.A. prende comunque in considerazione le segnalazioni anonime, così come quelle provenienti da soggetti estranei alla Società (ad esempio cittadini o organizzazioni), a condizione che siano adeguatamente circostanziate. Tali segnalazioni sono trattate attraverso canali distinti rispetto a quelli previsti dalla presente disciplina organizzativa.

Qualora il soggetto segnalante, inizialmente anonimo, venga successivamente identificato e subisca ritorsioni a causa della segnalazione, si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni anonime ricevute tramite i canali interni, se adeguatamente circostanziate, sono registrate e conservate unitamente alla relativa documentazione per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di ricezione.

4. Art.4 Modalità di presentazione delle segnalazioni e soggetti deputati a ricevere e trattare le segnalazioni

I soggetti individuati al par. 2.1 che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, vengano a conoscenza di violazioni o di informazioni relative a violazioni (come definite nella presente disciplina), dispongono di diversi canali per effettuare la segnalazione.

L'art. 6 del d.lgs. 24/2023 promuove in via prioritaria l'utilizzo dei canali interni e consente il ricorso a canali esterni solo al ricorrere di specifiche condizioni.

a) Canali interni di segnalazione (art. 4 d.lgs. 24/2023)

La scelta del canale interno da utilizzare è rimessa alla discrezione del segnalante. In particolare, è possibile avvalersi di:

- piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale e sulla intranet aziendale, che consente l'invio di segnalazioni scritte o tramite messaggio audio registrato con sistema di camuffamento della voce, al fine di garantire l'esposizione orale dei fatti;
- richiesta di incontro diretto con il RPCT;
- invio di segnalazione in forma cartacea, mediante consegna diretta al RPCT oppure trasmissione tramite servizio postale.

Tutti i canali sopra indicati sono predisposti da Venis S.p.A. al fine di garantire le tutele previste dalla normativa a protezione del segnalante e delle informazioni fornite.

In particolare, la piattaforma informatica, mediante l'utilizzo di sistemi di crittografia, consente la separazione tra il contenuto della segnalazione e i dati identificativi del segnalante e dell'eventuale facilitatore. Tali dati sono accessibili al RPCT e nel caso della nomina del Custode dell'identità esclusivamente previa richiesta motivata e tramite il Custode dell'identità. Il Custode dell'identità non ha in alcun caso accesso all'identità dei soggetti tutelati.

Le segnalazioni interne eventualmente presentate a soggetti diversi dal RPCT devono essere trasmesse a quest'ultimo entro sette giorni dal ricevimento, con contestuale comunicazione dell'avvenuta trasmissione al segnalante.

Al fine di una corretta gestione della segnalazione, è necessario che il segnalante indichi chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni.

b) Altri canali di segnalazione (artt. 7 e 15 d.lgs. 24/2023)

Qualora il segnalante non possa o non intenda utilizzare i canali interni, può ricorrere a:

- segnalazione esterna ad ANAC, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 24/2023, nei casi previsti dall'art. 6 del medesimo decreto;
- divulgazione pubblica della segnalazione, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 24/2023;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ove ne ricorrano i presupposti.

Il ricorso alla segnalazione esterna è consentito nei seguenti casi:

- il canale di segnalazione interna non è attivo oppure non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o possa comportare il rischio di ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5. Art.5 Gestione delle segnalazioni tramite canali interni

Conformemente alla normativa vigente, Venis S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha predisposto diversi canali interni di segnalazione. La scelta del canale da utilizzare è rimessa al soggetto segnalante.

La presente procedura si riferisce all'iter che le segnalazioni seguono quando viene azionato uno dei canali interni.

Gli scambi tra RPCT e whistleblower avvengono con modalità che dipendono dalla tipologia di canale attivato.

5.1. Invio della segnalazione di whistleblowing

Le modalità di trasmissione dell'input variano a seconda del canale scelto

Piattaforma informatica

Il segnalante accede alla piattaforma tramite:

- sito istituzionale;
- intranet (per i dipendenti).

Il segnalante:

- compila un form con dati personali e contenuto della segnalazione;
- i dati sono crittografati e separati dal contenuto;
- il contenuto è accessibile solo al RPCT;
- i dati identificativi sono custoditi dal RPCT o dal Custode delle Identità laddove nominato.

Ogni segnalazione:

- riceve un codice univoco;
- è registrata con data e ora;
- richiede una password personale per l'accesso;
- la password non è recuperabile.

Segnalazione audio

Il segnalante può:

- registrare un messaggio vocale;
- descrivere i fatti in forma orale.

Le garanzie di riservatezza sono le stesse della piattaforma scritta.

Incontro diretto

Il segnalante può richiedere:

- un colloquio diretto con il RPCT.

Segnalazione cartacea

La segnalazione deve essere inviata in forma riservata:

- prima busta: dati identificativi + documento;
- seconda busta: contenuto della segnalazione;
- terza busta esterna con dicitura "riservata al RPCT".

5.2. Presa in carico della segnalazione

Il RPCT prende in carico la segnalazione e invia conferma di ricezione entro 7 giorni. Il RPCT verifica:

- la competenza soggettiva del segnalante;
- la presenza di elementi sufficienti e la pertinenza della segnalazione rispetto alla normativa.

La segnalazione è archiviata se:

- è manifestamente infondata;
- è generica o incomprensibile o riguarda interessi personali;
- non rientra nell'ambito del d.lgs. 24/2023.

In caso di inammissibilità, il RPCT motiva l'archiviazione e informa il segnalante.

5.3. Istruttoria interna

Durante l'istruttoria il RPCT può:

- acquisire documenti;
- coinvolgere uffici interni;
- sentire soggetti terzi.

5.4. Chiarimenti e integrazioni

Il RPCT può richiedere ulteriori elementi. Il segnalante può fornire riscontro o non rispondere (con possibile archiviazione).

5.5. Esito finale

L'istruttoria si conclude entro 3 mesi.

Esiti possibili:

- archiviazione per mancanza di elementi;
- avvio di ulteriori verifiche;
- trasmissione ad autorità competenti;
- attivazione di procedimenti interni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per un massimo di 5 anni a partire dalla comunicazione dell'esito finale.

6. Art.6 Misure di protezione del segnalante e divieto di ritorsione

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, Venis S.p.A. garantisce la piena tutela del segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, collegata alla segnalazione effettuata.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e idoneo a provocare un danno ingiusto al segnalante. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il demansionamento o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, sede o orario di lavoro;
- la riduzione della retribuzione o modifica delle condizioni contrattuali;
- l'adozione di misure disciplinari o sanzioni;
- il mobbing, le molestie o l'ostracismo sul luogo di lavoro;
- la discriminazione o comunque un trattamento sfavorevole;
- il danno reputazionale, anche tramite diffusione di informazioni;
- l'annullamento di contratti o incarichi.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione del presente articolo sono nulli.

Nel caso di controversie, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da rapporti stabili;
- ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

7. Art.7 La tutela del whistleblower

Come anticipato in premessa, la tutela del segnalante si traduce in:

- tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- altre tutele previste e dettagliate dagli articoli 17 e 20 del d.lgs. 24/2023.

7.1. Tutela della riservatezza

Il d.lgs. 24/2023, all'art. 12, stabilisce innanzitutto che l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che "le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse". Il decreto impone alla Società che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive.

La riservatezza sull'identità della persona segnalante (e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) è garantita prevedendo che essa possa essere rivelata solo:

- a persone competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione;
- espressamente autorizzate al trattamento dei dati;
- e solo con il consenso espresso del segnalante (art. 12, co. 2, d.lgs. 24/2023)

La riservatezza del segnalante è garantita anche nei seguenti ambiti:

- Procedimento penale: durante le indagini preliminari, nei limiti dell'art. 329 c.p.p.;
- Procedimento dinanzi alla Corte dei Conti: fino alla chiusura della fase istruttoria;
- Procedimento disciplinare: l'identità non può essere rivelata se la contestazione si basa su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Se invece la contestazione si basa, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo con il consenso espresso del segnalante.

Il comma 6 dell'art. 12 prevede inoltre che la rivelazione dell'identità del segnalante richiede:

- il consenso espresso del segnalante;
- una previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione, nei seguenti casi:
 - procedimento disciplinare, se indispensabile per la difesa dell'incolpato;
 - procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne, se necessario per la difesa della persona coinvolta.

La riservatezza è garantita anche ai facilitatori che assistono il segnalante, al soggetto segnalato e a persone menzionate o coinvolte nella segnalazione (es. testimoni).

Tale tutela permane fino alla conclusione dei procedimenti avviati, salvo casi di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti.

Devono inoltre essere adottate cautele per evitare la diffusione indebita di informazioni personali sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione.

Nelle procedure interne la persona segnalata può essere sentita oppure può presentare osservazioni scritte e documenti (anche su richiesta).

La tutela della riservatezza si traduce anche in:

- utilizzo di sistemi informatizzati con crittografia e garanzia di riservatezza in tutte le fasi della procedura e oscuramento dei dati personali non necessari;
- sottrazione della segnalazione:
 - all'accesso agli atti (L. 241/1990);
 - all'accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013) (art. 12, co. 8, d.lgs. 24/2023);
- impossibilità per il segnalato e altri soggetti coinvolti di risalire all'identità del segnalante tramite accesso o reclami al Garante Privacy (Reg. UE 2016/679, artt. 15 e 22).

8. Art.8 Attività del responsabile della prevenzione della corruzione

La figura centrale nella gestione delle segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), al quale compete la gestione dei canali interni ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023.

In tale ambito, il RPCT:

- è il destinatario delle segnalazioni;
- svolge la prima attività di verifica e analisi ed effettua una valutazione preliminare sulla verosimiglianza dei fatti segnalati;
- non accerta responsabilità individuali, ma valuta esclusivamente la possibile fondatezza della segnalazione e può, ove ne ricorrano i presupposti, trasmettere gli atti alle autorità competenti.

Custode delle Identità

L'identità del segnalante può essere tutelata attraverso una separazione funzionale dei ruoli.

Il Custode delle Identità:

- non conosce l'identità del segnalante;
- può consentire l'accesso ai dati identificativi esclusivamente su richiesta motivata del RPCT e nei casi previsti dalla normativa;
- garantisce la separazione tra i dati identificativi del segnalante e il contenuto della segnalazione.

Trattamento dei dati personali

Il RPCT e il Custode delle Identità sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi:

- dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003.

Le relative istruzioni operative sono definite in conformità al principio di accountability, assicurando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Continuità amministrativa e avvicendamento del RPCT

In caso di avvicendamento del RPCT, e con riferimento alle segnalazioni già ricevute, Venis garantisce, secondo i principi di ragionevolezza e continuità dell'azione amministrativa, che il nuovo RPCT abbia accesso alle segnalazioni già in carico al predecessore, soprattutto nei casi in cui il procedimento non sia ancora concluso.

La gestione delle segnalazioni è infatti attribuita direttamente dalla legge al soggetto nominato RPCT dall'amministrazione.

Supporto organizzativo e gestione interna

Qualora il RPCT si avvalga di un team o di un ufficio dedicato, i relativi componenti:

- sono formalmente individuati e autorizzati;
- possono accedere alle informazioni contenute nelle segnalazioni nei limiti delle rispettive funzioni;
- operano secondo responsabilità definite nelle diverse fasi del procedimento, con particolare attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati.

Nell'ambito dell'ufficio competente in materia di whistleblowing, spetta inoltre al RPCT:

- l'assegnazione delle singole segnalazioni ai componenti del team;
- la possibilità di revocare tali assegnazioni con provvedimento motivato.

9. Art.9 Sistema sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.lgs. 24/2023, Venis S.p.A. garantisce l'effettività della disciplina in materia di whistleblowing.

Sono soggetti a sanzione, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile:

- i soggetti che pongono in essere atti di ritorsione nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati;
- i soggetti che violano gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa e dal presente regolamento;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- i soggetti che non effettuano le attività di verifica e gestione delle segnalazioni secondo quanto previsto dalla normativa;
- i soggetti che effettuano segnalazioni manifestamente infondate con dolo o colpa grave.

Restano altresì ferme le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili dall'ANAC nei casi previsti dalla legge.

Il sistema sanzionatorio è applicato nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, tenuto conto della gravità della violazione, dell'elemento soggettivo e delle conseguenze derivanti dal comportamento posto in essere.